




PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE  
*Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE*

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DPE 0000138 P-4.22.25  
del 09/01/2019



21949855

Camera dei Deputati  
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica  
Ufficio dei rapporti con le istituzioni  
dell'Unione Europea

e p.c.

Ministero delle Politiche Agricole,  
Ambientali, Forestali e del Turismo

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari esteri e della  
Cooperazione internazionale  
Nucleo di valutazione degli atti UE

**OGGETTO:** Trasmissione, ai sensi dell'art. 7 della legge 24 dicembre 2012 n. 234, dei seguenti dati dal Senato sulla *Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare - (COM (2018) 173.*

Si trasmette, ai sensi dell'art. 7 della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la nota con la quale il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo comunica i seguenti dati all'atto d'indirizzo che la 9<sup>a</sup> Commissione del Senato della Repubblica ha adottato in data 5 dicembre 2018, sulla seguente iniziativa:

- *Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare - (COM (2018) 173.*

p. Il Capo del Dipartimento  
Cons. Diana Agosti

**Seguiti agli Atti di Indirizzo parlamentari  
ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234**

**Atto di Indirizzo della 9<sup>a</sup> Commissione del Senato della Repubblica nr. 9 approvato in data 5/12/2018**

Oggetto dell'atto: *Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare*

- **Codice della proposta:** COM(2018) 173
- **Codice interistituzionale:** 2018/0082 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo
- **Amministrazioni interessate:** Ministero dello Sviluppo economico

Ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale

\*\*\*

**Coerenza della posizione italiana rispetto alla Risoluzione (art. 7 - legge 234)**

**Premessa:**

La Commissione esprime una valutazione favorevole per i profili di merito, impegnando il Governo, ai sensi dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ad adoperarsi in sede di negoziato nelle sedi europee affinché:

**A. si preveda di estendere l'ambito di applicazione della proposta a tutti i prodotti agricoli, nonché ai servizi relativi a tali prodotti;**

L'Amministrazione ha sostenuto la necessità della estensione del campo di applicazione anche a tutti i prodotti agricoli nonché ai servizi relativi a tali prodotti.

Risultato raggiunto in sede di accordo politico tra PE, Consiglio e Commissione nel trilatero tenutosi in data 19 dicembre 2018.

**B. ferma restando la tutela prioritaria alle piccole e medie imprese, così come definite nella raccomandazione 2003/361/CE, si preveda altresì di estendere l'ambito di applicazione della proposta anche a tutti gli altri fornitori, includendo anche gli operatori che, sebbene stabiliti al di fuori dell'Unione europea, acquistano e vendono prodotti sul mercato interno, anche al fine di contrastare pratiche elusive;**

L'Amministrazione ha sostenuto la necessità per un allargamento a tutti i fornitori, includendo anche gli operatori esteri che hanno la propria attività nella UE.

Risultato raggiunto in sede di accordo politico tra PE, Consiglio e Commissione nel trilatero tenutosi in data 19 dicembre 2018 con la estensione agli operatori dei paesi terzi e l'ampliamento agli operatori con un volume di affari fino a 350 milioni di euro.

- C. all'articolo 2, comma 1, lettera e), si precisi la nozione di prodotto deperibile, a tal fine attingendo all'ordinamento italiano, che fa riferimento alla durata complessiva stabilita dal produttore;**

L' Amministrazione ha sostenuto la necessità per un miglioramento della definizione di prodotti deperibili.

Risultato raggiunto in sede di accordo politico tra PE, Consiglio e Commissione nel trilogò tenutosi in data 19 dicembre 2018 con una migliore definizione rispetto a quella prevista nella proposta iniziale della Commissione.

- D. all'articolo 3, comma 1, lettera a), si modifichi la pratica sleale ivi configurata, precisando che essa si verifichi quando l'acquirente versa il corrispettivo al fornitore dopo oltre 30 giorni di calendario dall'ultimo giorno del mese dal ricevimento della fattura del fornitore per prodotti agricoli e alimentari deperibili, oppure dopo oltre 30 giorni di calendario dalla data di consegna dei prodotti agricoli e alimentari deperibili, se tale data è successiva; ovvero 60 giorni di calendario dall'ultimo giorno del mese dal ricevimento della fattura del fornitore per i prodotti agricoli e alimentari, oppure dopo oltre 60 giorni di calendario dalla data di consegna dei prodotti agricoli e alimentari, se tale data è successiva;**

L' Amministrazione ha sostenuto la necessità per l'ampliamento delle pratiche sleali previste dalla Direttiva in linea con la risoluzione del Parlamento.

Risultato raggiunto in sede di accordo politico tra PE, Consiglio e Commissione nel trilogò tenutosi in data 19 dicembre 2018 con un ampliamento delle fattispecie coperte rispetto a quelle previste nella proposta iniziale della Commissione.

- E. al medesimo articolo, si integri l'elenco delle pratiche sleali che sono comunque vietate ai sensi del paragrafo 1, con l'inclusione delle vendite di prodotti agricoli e alimentari ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto (maggiorato dalle eventuali tassazioni gravanti sul bene e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo), delle vendite dei prodotti agricoli prima che vengano piantati o giungano a maturazione (aste al buio), delle vendite nelle quali il contratto di fornitura viene assegnato al prezzo più basso a seguito dell'espletamento di due gare, nella seconda delle quali la base d'asta è il prezzo minore raggiunto durante la prima (vendite a doppio ribasso);**

L'Amministrazione ha sostenuto la necessità per un miglioramento della tempistica relativa ai tempi di pagamento in linea con la risoluzione del Parlamento.

Risultato raggiunto in sede di accordo politico tra PE, Consiglio e Commissione nel trilogò tenutosi in data 19 dicembre 2018 con una migliore tempistica rispetto a quella prevista nella proposta iniziale della Commissione.

Il numero di pratiche sleali è aumentato significativamente, con 8 pratiche aggiuntive (6 sempre vietate e due cosiddette pratiche grigie) in aggiunta alle 8 pratiche iniziali proposte dalla Commissione.

Le ulteriori sei pratiche sleali che saranno sempre vietate sono: 1. il mancato rispetto di un termine di pagamento di 60 giorni per prodotti non deperibili; 2. pagamento per servizi non forniti; 3. quando un acquirente rifiuta di confermare per iscritto i termini di un

contratto di fornitura (un contratto scritto sarà quindi obbligatorio se richiesto dal fornitore); 4. l'uso improprio di informazioni riservate del fornitore da parte dell'acquirente; 5. rappresaglie commerciali o addirittura minacce di tali ritorsioni se il fornitore si avvale dei diritti garantiti dalla presente direttiva; 6. pagamento da parte del fornitore per l'esame dei reclami dei clienti che non sono dovuti alla negligenza del fornitore.

Le due pratiche "grigie" aggiuntive vietate se non concordate in modo trasparente e prima dell'inizio dell'accordo di fornitura sono: 1. il trasferimento dei costi pubblicitari al fornitore, oltre al trasferimento dei costi per la promozione e il marketing proposti dal Commissione; 2. pagamenti per la gestione del prodotto una volta che è stato consegnato.

- F. all'articolo 3, comma 2, alinea, si preveda che le pratiche ivi elencate – indipendentemente dall'accordo su di esse raggiunto – siano vietate se sono il risultato della dipendenza economica del fornitore rispetto all'acquirente, conseguentemente introducendo all'articolo 2 una definizione di dipendenza economica che faccia riferimento ad una relazione di potere tra un fornitore e un acquirente con intensità diversa di potere contrattuale, nella quale il fornitore dipende dall'acquirente in considerazione dell'importanza delle prestazioni fornite in termini di quantità, reputazione dell'acquirente, quota di mercato o mancanza di sufficienti alternative di vendita;**

L'Amministrazione ha sostenuto la necessità per l'inserimento del concetto di dipendenza economica in linea con la risoluzione del Parlamento.

Risultato raggiunto in sede di accordo politico tra PE, Consiglio e Commissione nel trilatero tenutosi in data 19 dicembre 2018 con una formulazione che prevede la protezione dell'operatore più piccolo (economicamente) rispetto ad un operatore più grande.

- G. si inserisca, all'articolo 2 del testo in esame, una lettera a.0) che definisca «pratica commerciale sleale» qualsiasi pratica che: si discosti nettamente da una buona condotta commerciale, sia in contrasto con i principi di buona fede e correttezza e venga imposta unilateralmente da un partner commerciale alla sua controparte; imponga o tenti di imporre al fornitore un trasferimento ingiustificato e sproporzionato del rischio economico dell'acquirente; ovvero imponga o tenti di imporre un significativo squilibrio di diritti e doveri sul fornitore nella relazione commerciale prima, durante o dopo il contratto, contestualmente introducendo, all'articolo 3, un comma aggiuntivo volto a prevedere che gli Stati membri possono vietare qualsiasi ulteriore pratica commerciale sleale, come definita dalla lettera a.0), oltre quelle di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 3;**

L'Amministrazione ha sostenuto la necessità per un inserimento della definizione generale di pratiche sleali e la possibilità per uno Stato membro di prevedere ulteriori misure più restrittive in linea con la risoluzione del Parlamento.

Risultato raggiunto in sede di accordo politico tra PE, Consiglio e Commissione nel trilatero tenutosi in data 19 dicembre 2018 con una definizione generale di pratiche sleali nell'articolato e un articolo che concede facoltà agli Stati membri di inserire a livello nazionale ulteriori previsioni più restrittive rispetto alla direttiva, anche ulteriori pratiche sleali non previste dal testo comunitario.

- H. si introduca, dopo l'articolo 3, una disposizione volta a prevedere, per i contratti di fornitura dei prodotti agricoli ed alimentari, l'obbligo della forma scritta e della stipula del contratto prima della consegna;**

L'Amministrazione ha sostenuto la necessità di prevedere contratti scritti prima della fornitura in linea con la risoluzione del Parlamento.

Risultato raggiunto in sede di accordo politico tra PE, Consiglio e Commissione nel trilaterale tenutosi in data 19 dicembre 2018 con una previsione che chiede accordi scritti.

- I. all'articolo 4, si precisi che, al fine di far rispettare i divieti di cui all'articolo 3 a livello nazionale, ogni Stato membro possa designare un'autorità pubblica già esistente o di nuova istituzione;**

L'Amministrazione ha sostenuto la necessità per la designazione di una Autorità già esistente o di nuova istituzione in linea con la risoluzione del Parlamento.

Risultato raggiunto in sede di accordo politico tra PE, Consiglio e Commissione nel trilaterale tenutosi in data 19 dicembre 2018 che prevede le specifiche richieste.

- L. si regolamenti il procedimento innanzi alle autorità di contrasto, introducendo obblighi di presa in carico delle denunce ricevute e termini per la conclusione del procedimento medesimo;**

L'Amministrazione ha sostenuto la necessità in linea con la risoluzione del Parlamento.

Risultato raggiunto in sede di accordo politico tra PE, Consiglio e Commissione nel trilaterale tenutosi in data 19 dicembre 2018.

- M. si estenda la facoltà, riconosciuta alle organizzazioni di produttori o alle associazioni di organizzazioni di produttori, di presentare una denuncia e di prendere parte al procedimento per conto di uno o più dei rispettivi membri, che si ritengano vittime di una pratica commerciale vietata, anche alle organizzazioni di fornitori e alle organizzazioni rappresentative;**

L'Amministrazione ha sostenuto la necessità per estendere la possibilità di denuncia anche alle organizzazioni rappresentative in linea con la risoluzione del Parlamento.

Risultato raggiunto in sede di accordo politico tra PE, Consiglio e Commissione nel trilaterale tenutosi in data 19 dicembre 2018 che prevede le specifiche richieste.

- N. si preveda la possibilità per gli Stati membri di ricorrere a meccanismi di mediazione o di risoluzione alternativa delle controversie tra le parti, al fine di facilitare la risoluzione delle controversie senza dover forzatamente ricorrere ad una denuncia.**

L'Amministrazione ha sostenuto la necessità in linea con la risoluzione del Parlamento.

Risultato raggiunto in sede di accordo politico tra PE, Consiglio e Commissione nel trilaterale tenutosi in data 19 dicembre 2018 che prevede le specifiche richieste.

## info attive

---

**Da:** Tucciarone Paola <p.tucciarone@politicheagricole.it> per conto di NUCLEO AGRICOLTURA <nucleoagricoltura@politicheagricole.it>  
**Inviato:** mercoledì 9 gennaio 2019 12:05  
**A:** info attive  
**Cc:** GABINETTO UFFICIO LEGISLATIVO; Fusciardi Federica  
**Oggetto:** I: Proposta di Direttiva COM(2018) 173 - Invio Atto Indirizzo Senato - Richiesta Seguiti  
**Allegati:** Format precompilato Seguiti - COM(2018) 173.docx

Si fa riferimento alla richiesta contenuta nella mail in calce, per trasmettere in allegato il format debitamente compilato dal competente Dipartimento di questa Amministrazione, riguardante i seguiti dati all'atto di indirizzo della 9<sup>a</sup> Commissione del Senato della Repubblica nr. 9 approvato in data 5/12/2018, sulla proposta di Direttiva COM(2018) 173.

Cordialmente

*Paola Tucciarone*

\*\*\*\*\*

Avv. Paola Tucciarone  
Ministero delle politiche agricole  
alimentari, forestali e del turismo  
Nucleo Agricoltura  
Uff. +39 06 4665 3072

---

**Da:** info attive [mailto:infoattive@governo.it]  
**Inviato:** lunedì 17 dicembre 2018 19:17  
**A:** NUCLEO AGRICOLTURA  
**Cc:** 'nucleodivalutazioneattive@mise.gov.it'; 'dgue.segreteria@esteri.it'; 'pe@rpue.esteri.it'; 'rpue.mertens@esteri.it'; 'segreteria.ualrp@interno.it' (segreteria.ualrp@interno.it); 'rpue.rpa@esteri.it'; 'conferenza@regioni.it' (conferenza@regioni.it); 'europa@regioni.it'; segreteriatecnica capodip; Barazzoni Fiorenza; Vecchietti Valerio; Guidi Valentina; Segreteria ufficio politiche europee; Marco Doglia; Filippi Luigi; Maria Elisabetta Locchi; Paolo Boccardi; Sonia Gurrieri; Simona Roca; Marco Sordini; Francesca Gindre; Nucciarelli Paola; Angelo Di Meglio; Biasini Roberto; Maria Alfonsina Stuppia; Emanuele Urzi; Montanaro Giuseppe; Nacca Alessandra  
**Oggetto:** Proposta di Direttiva COM(2018) 173 - Invio Atto Indirizzo Senato - Richiesta Seguiti

Si trasmette l'atto di indirizzo adottato dalla 9<sup>a</sup> Commissione del Senato della Repubblica in data 5 dicembre 2018, ai sensi dell'art. 7 della legge 234 del 2012, sulla seguente iniziativa:

- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare – COM(2018) 173.

Si invita codesta Amministrazione a fornire, con ogni consentita urgenza, ai fini dell'informativa ai competenti organi parlamentari prevista dal predetto art. 7, **elementi puntuali** in merito alla coerenza della posizione del Governo nelle sedi europee rispetto al presente atto di indirizzo, **utilizzando il nuovo format precompilato in allegato**, nel quale sarà possibile inserire dettagliatamente le risposte del Governo su ogni singola richiesta indicata dalla Camera. Si prega di riferire anche in senso negativo, circostanziando le adeguate motivazioni della posizione assunta.

La necessità di fornire **elementi puntuali sui seguiti dati dal Governo all'atto d'indirizzo in argomento** deriva da quanto disposto dalla legge 234/2012 e dagli impegni assunti dal Governo in merito alle **allegate** risoluzioni delle Camere n. 1 - 6-00033 e n. 1-6-00029, approvate in occasione dell'esame parlamentare della Relazione Consuntiva 2017.

Tanto si rappresenta anche ai fini della redazione della **Relazione Consuntiva 2018**.